



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI  
TERNI**

*Resp. Proced.: Dott.ssa C.d'Addio*

**OGGETTO:** vaccinazione  
operatori di interesse sanitario.

In riferimento al quesito posto da codesto Ordine con nota del 5/10/2021 concernente l'obbligo vaccinale per i dipendenti degli studi medici e odontoiatrici si evidenzia che la fattispecie in oggetto deve, ad avviso della FNOMCeO, essere valutata alla luce del dl n.44/2021, art. 4, sia del dl n.127/2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Il comma 1 dell'art.4 del decreto su menzionato prevede espressamente tra gli obbligati alla vaccinazione gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie parafarmacie e negli studi professionali estendendo di fatto, in sede di conversione di legge, la platea degli interessati all'obbligo vaccinale dagli operatori sanitari a tutti quelli di interesse sanitario.

Sotto l'aspetto della ratio legis, che valuta le ragioni che attengono alla coerenza sistematica dell'intera normativa di tutela della salute pubblica e mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione di prestazioni di cura e assistenza, si ritiene, ad avviso della FNOMCeO, che l'obbligo vaccinale debba essere inteso nei confronti di tutti coloro che operano nello stesso ambiente di lavoro a contatto con i pazienti in quanto sono esposti al medesimo rischio.

Il dl n.127/2021, viceversa, detta misure per l'accesso ai luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, dalle farmacie parafarmacie e dagli studi professionali prevedendo il possesso della certificazione verde per la generalità dei lavoratori.

Pertanto, in ottemperanza al decreto n.127/2021 il titolare dello studio dovrà procedere alla verifica del possesso del green pass nei confronti del personale amministrativo che non ha contatti con i pazienti e di tutti coloro che dovranno accedere nell'ambiente di lavoro a vario titolo, tranne gli utenti.

Permane comunque in capo al titolare dello studio la responsabilità delle decisioni attinenti alla gestione della materia in oggetto.

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE  
Dr. Filippo Anelli**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 2/2005*

**FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
Protocollo Partenza N. 15216/2021 del 13-10-2021  
Doc. Principale - Copia Documento